



# ANVU

## ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE POLIZIA LOCALE D'ITALIA

### IL VICE PRESIDENTE NAZIONALE

#### Oggetto: UTILIZZO GRADUATORIE

Le graduatorie dei concorsi a tempo indeterminato banditi prima del 1 gennaio 2019 possono continuare ad essere utilizzate anche per i posti non messi a concorso, ossia assumendo gli idonei. E' intervenuta la Corte dei conti delle Marche con la Delibera n. 41/2019 del 6 settembre scorso, per risolvere in modo decisivo i dubbi sorti dopo il precedente intervento della Corte della Sardegna (deliberazione n. 36/2019) che invece era dell'ipotesi opposta, e che aveva suscitato notevoli proteste da parte degli Enti locali.

La Corte dei conti delle Marche ha escluso, invece, che la disposizione legislativa abbia potuto incidere sull'articolo 36, comma 2, del Dlgs 165/2001, ossia sulle assunzioni a tempo determinato, qualora ne ricorrano i presupposti, precisando anche che, lo scorrimento delle graduatorie a tempo indeterminato, possa ancora aver luogo per tutti i concorsi banditi prima del 1° gennaio 2019 con possibilità di attingere anche alle graduatorie di altri enti, come è previsto dalla Legge 125/2013 e successiva Circolare del 21.11.2013 dell'allora Ministro D'Alia "In caso di mancanza di graduatorie proprie, le amministrazioni possono attingere a graduatorie di altre amministrazioni mediante accordo". In questo seconda ipotesi, la circolare ricorda che l'accordo può essere anche successivo all'approvazione della graduatoria.

Con la Legge 145/2018 il legislatore, con i commi 361 e 365 ha previsto, con riferimento alle **procedure concorsuali bandite dopo il 1° gennaio 2019**, che le relative graduatorie siano impiegate esclusivamente per la copertura dei posti messi a concorso, fermi restando i termini di vigenza delle medesime graduatorie. I magistrati contabili delle Marche hanno ribadito che **"Lo scorrimento della graduatoria viene quindi limitato, a partire dal 2019, alla sola possibilità di attingere ai candidati "idonei" per la copertura di posti che, pur essendo stati messi a concorso, non siano stati coperti o siano successivamente divenuti scoperti nel periodo di permanente efficacia della graduatoria medesima"**. Il Collegio osserva come il primo periodo dell'ultima parte del comma 361, aggiunta dall'art. 14-ter del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, non introduce una deroga al principio di stretto collegamento tra graduatoria e posto messo a concorso, bensì, con un'endiadi, chiarisce il significato della locuzione "posti messi a concorso", evidenziando come la stessa non coincida con il termine "vincitori", **comprendendo la possibilità di scorrimento delle graduatorie degli idonei nei casi in cui si verificano**

# ANVU

## ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE POLIZIA LOCALE D'ITALIA IL VICE PRESIDENTE NAZIONALE

---

**vicende che possono portare alla mancata costituzione o alla estinzione anticipata del rapporto di lavoro con i candidati dichiarati vincitori.**

Il Collegio evidenzia, a tale riguardo, come tale principio si possa applicare solo ai casi rientranti nell'ambito applicativo della legge n. 145 del 2018, ossia alle graduatorie delle procedure concorsuali bandite successivamente al 1° gennaio 2019, per espressa previsione normativa (comma 365). Di conseguenza, l'art. 3, comma 61, della legge n. 350 del 2003 risulterebbe inapplicabile solo per dette graduatorie.

Tale soluzione interpretativa è avallata dall'interpretazione letterale delle disposizioni contenute nella legge n. 145 del 2018, nonché dalla stessa ratio dell'intervento normativo.

Pertanto, buone notizie per gli idonei nei concorsi banditi fino al 31 dicembre 2018 in quanto potranno essere chiamati sia dall'Ente che ha bandito il concorso sia da altri enti mediante manifestazioni di interesse.

**IL VICE PRESIDENTE NAZIONALE  
Cav. Dott. Roberto Benigni**